



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera
GIULIANOVA

Lungomare Spalato, 1 – 64022 Giulianova (TE) – Tel.0858004918 – PEC: cp-giulianova@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 76/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova:

- VISTO** l'art.6 della Convenzione sulla Salvaguardia del Mare Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16.02.1976 e ratificata con Legge 25 gennaio 1979, n.30;
- VISTA** la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), ratificata con Legge 29 settembre 1980, n.662;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982 n.979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTA** la legge 27 febbraio 2004, n.47 "Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n.355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- VISTA** la Legge 1 marzo 2002, n.39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2001;
- VISTA** la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.182 del 24 giugno 2003, recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotte dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA** la legge n.221 del 28.12.2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la Legge Regionale Abruzzo n.45/2007 del 19 dicembre 2007, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";
- VISTO** il D.P.R. n.691 del 23 agosto 1982, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio degli Oli usati CONOU";
- VISTO** il Decreto Legge n.397 del 09 settembre 1988, modificato con legge 09 novembre 1988, n.475 e dal D.lgs N.152/2006 del 03.04.2006, con il quale è stato istituito il "Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e ne è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio;

- VISTO** il Decreto Legislativo n.95 del 27 gennaio 1992, relativo alla raccolta, rigenerazione, riutilizzo ed eliminazione degli oli usati, attraverso la cessione al predetto Consorzio;
- VISTO** il Decreto 22 maggio 2001 del Ministero della Sanità, recante “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti Internazionali”;
- VISTO** il Dispaccio prott. n. RAM/5413/2/2008 in data 03.11.2008, RAM/5607/2/2008 in data 12.11.2008 e RAM/743/2/2009 in data 18.02.2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, attinenti la tematica della gestione dei rifiuti e dei relativi piani di gestione portuali;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 80/47191/Coord in data 30 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTA** la D.G.R. n.49 del 25.01.2019 della Regione Abruzzo, con la quale sono stati approvati i piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di Pescara, Ortona, **Giulianova** e Vasto e dei Porti turistici di Roseto degli Abruzzi, Pescara, San Salvo e Fossacesia, ai sensi dell’art.5 del D.lgs n.182 del 24.06.2003;
- VISTO** l’art.8 del Decreto Legislativo n.182/2003 che rimette, per i porti rientranti nella stessa fattispecie di quello di Giulianova, in capo all’Autorità Marittima l’individuazione delle tariffe applicabili per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo;
- VISTO** il contenuto del verbale di conferenza dei servizi relativa all’attuazione del Servizio di raccolta e Gestione dei Rifiuti nel Porto di Giulianova, convocata da questa Autorità marittima con nota prot.n.16653 del 05.11.2019 e svoltasi in data 18.11.2019, nel corso della quale è stato preventivamente concordato tra le Amministrazioni e gli Enti intervenuti, l’iter amministrativo da attuare, prodromico all’adozione del presente piano, nonché è stato preventivamente condiviso un quadro propositivo delle tariffe, predisposto – ai fini della successiva formale individuazione - sulla base dei costi di gestione sino ad oggi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per l’assolvimento del medesimo servizio. Nella circostanza, altresì, i soggetti istituzionali intervenuti, e a vario titolo competenti, hanno convenuto sul riconoscere - ai sensi dell’art.5 co 4 del precitato D.lgs n.182/2003 - al Comune di Giulianova il compito di istruire e curare, d’intesa con questa Autorità Marittima, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;
- VISTA** la nota prot. n.18176 del 06.12.2019 del Comune di Giulianova Area IV Servizi per la Promozione del Territorio – Settore Ambiente ed Igiene Urbana con cui, tra gli altri, lo stesso Ufficio ha di fatto prodotto – sulla base del quadro esigenziale redatto da questa Autorità marittima e poi condiviso in sede di conferenza di servizi – una quantificazione del computo dei costi derivanti dall’attuazione, per l’anno 2020, del piano di gestione in parola; computo necessario alla successiva individuazione della relative tariffe, suddivise per tipologia di unità e a loro volta sub-ripartite secondo criteri oggettivi e improntati su principi di equità e proporzionalità degli oneri, commisuratamente alle caratteristiche tecniche e alle attività svolte dalle unità interessate, con differenziazione tra quelle professionali e diportistiche;
- VISTA** la nota dell’Ente Porto Giulianova prot. n.256 in data 18.12.2019, in seno alla quale lo stesso Ente ha quantificato l’importo relativo agli oneri connessi allo smaltimento di rifiuti speciali prodotti nell’ambito portuale di Giulianova; importo pertanto

cumulabile con quello quantificato dal Comune di Giulianova con la nota sopra citata, ai fini della individuazione delle discendenti tariffe;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare l'organizzazione della gestione dei rifiuti nell'ambito del Porto di Giulianova, al fine di dare esecuzione alle applicabili disposizioni del Decreto Legislativo n.182/2003 e di garantire l'interesse pubblico connesso alla tutela ambientale e al necessario principio fondante del T.U.A. secondo il quale chi produce rifiuti è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla relativa gestione e smaltimento;

VISTA la propria Ordinanza n.12/2009 in data 08.04.2009, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'Organizzazione" della gestione dei rifiuti nel Porto di Giulianova ad oggi in vigore;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Comune di Giulianova non ha ancora provveduto all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale, nonché di quanto circostanziato dalla stessa Amministrazione comunale in seno alla nota suddetta del 06.12.2019 con cui la stessa ha manifestato l'intendimento di inserire lo stesso servizio portuale nella predisponenda gara per l'affidamento del più ampio servizio di igiene urbana;

VISTI gli artt.17, 68, 71, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt.59, 60, 77, e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

È adottato il "**PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE RIFIUTI DEL PORTO DI GIULIANOVA**" - Edizione 2016, approvato con D.G.R. n.49 del 25.01.2019 dalla Regione Abruzzo.

ORDINA

Art.1

(Individuazione delle tariffe)

Sono individuate - nell'allegato 1 alla presente Ordinanza - le tariffe applicabili ai motopescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri che approdano o sostano in via permanente (Porto base) nel Porto di Giulianova, determinate tenuto conto della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti dalle predette unità, con la finalità – suffragata dallo spirito della norma – di definire per la stessa tipologia di unità, una tariffa più favorevole poiché non direttamente correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV de Decreto Legislativo n.182/2003 in epigrafe indicato.

Si fa rimando alla formalizzazione di un successivo separato accordo operativo tra le Amministrazioni/Enti coinvolti e a vario titolo competenti a garantire l'effettiva operatività del piano anzidetto, per quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti fruitori del piano medesimo, la richiesta delle tariffe loro spettanti e l'esigibilità delle stesse a cura del Comune di Giulianova, quale Amministrazione responsabile dell'affidamento del servizio in questione.

Il mancato pagamento degli oneri previsti da parte degli operatori commerciali che fruiscono del citato piano di raccolta e gestione rifiuti, anche in ragione delle procedure concordate in sede di formalizzazione dell'accordo operativo tra le Amministrazioni competenti, può costituire motivo di diniego allo svolgimento di operazioni commerciali all'interno del porto di Giulianova.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe previste, si prescrive a tutte le unità da pesca - comprese quelle appartenenti alla categoria della "piccola pesca" - nonché a tutte le unità da diporto abitualmente stazionanti nel porto di Giulianova, di formalizzare - entro 10 (dieci) giorni dall'arrivo in porto - a questa Autorità Marittima, apposita comunicazione di permanenza (come da fac-simile in **all.2** alla presente ordinanza), che è da intendersi quale denuncia ai fini dell'attuazione del presente piano.

Per le unità già stazionanti nel porto di Giulianova alla data dell'adozione del presente provvedimento, l'anzidetta comunicazione dovrà essere formalizzata entro la data del 28.02.2020.

Resta inteso che l'anzidetta comunicazione, per le Unità da pesca non iscritte nel Compartimento marittimo di Pescara e stanziali in questo sorgitore, si intenderà tacitamente ricompresa nella già prevista istanza di richiesta di porto base (di cui alla propria ordinanza n.34/2002 in data 30.10.2002 - "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Giulianova") che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, per le unità da pesca già stazionanti nel porto di Giulianova alla data dell'adozione del presente provvedimento, in ogni caso dovrà essere nuovamente formalizzata (eccezionalmente, ai fini dell'attuazione del presente articolo, in carta semplice – come da fac-simile in **all.3**) nei termini di cui al precedente alinea.

Resta inteso, inoltre, che:

- 1) Il computo delle somme dovute sulla base delle tariffe individuate con il presente provvedimento verrà eseguito su base temporale di "anno-solare" (dal 01.01 al 31.012 compresi);
- 2) fino a diversa comunicazione formale, le comunicazioni sopra dette, con specifico riferimento a quelle riferite allo stazionamento un periodo di durata annuale, si intenderanno tacitamente rinnovate anche per il successivo anno solare.

La mancata osservanza della redazione delle comunicazioni suindicate, nel caso in cui peraltro l'unità inadempiente venga trovata all'ormeggio nel Porto di Giulianova, comporta esplicita violazione del presente articolo, pertanto punibile come tale a norma di legge.

Art.2

(applicazione tariffe giornaliera)

Allorquando qualsiasi unità da pesca o da diporto faccia occasionalmente scalo nel porto di Giulianova – sia per operazioni commerciali, sia per diporto (compreso quello commerciale) - la stessa sarà destinataria dell'applicazione delle tariffe giornaliera, così come previste in all.1.

Ai fini della predetta imposizione (che avverrà nelle modalità attuative di dettaglio di cui al protocollo operativo di cui al precedente articolo), il comandante/armatore/proprietario a seconda del caso di specie, dovrà presentare - senza ritardo - agli uffici di questo

Comando, comunicazione di permanenza (come da **all.2**) per la quantificazione delle somme dovute. Quanto precede, fatta eccezione per diversi ulteriori accordi operativi di dettaglio, concordati per le unità da diporto, con i concessionari di banchine /pontili allo stesso destinati.

Resta inteso, altresì, che le unità che siano più frequentemente portate a far scalo in questo sorgitore, possono:

- presentare comunicazione in cui chiedono di poter pagare il consuntivo delle giornate (calcolate sulla base della tariffa giornaliera), con cadenza periodica in luogo di quella occasionale (es.: cadenza semestrale, e comunque nelle modalità operative di dettaglio che verranno individuate nel già citato accordo operativo tra le Amministrazioni competenti);
- chiedere di pagare la tariffa prevista su base annua per la rispettiva tipologia di unità, in luogo di quella computata su base giornaliera, a copertura dell'intero stazionamento occasionale che avverrà nel corso dell'anno solare di riferimento.

La mancata formalizzazione della suindicata comunicazione di permanenza, nel caso in cui peraltro l'unità inadempiente venga trovata all'ormeggio nel Porto di Giulianova, comporta esplicita violazione del presente articolo, pertanto punibile come tale, a norma di legge.

Art.3

(Validità e aggiornamento delle tariffe)

Le tariffe di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza sono da ritenersi individuate sulla base di un quadro esigenziale stimato e, pertanto, questa Autorità Marittima si riserva, in relazione all'andamento del Piano di gestione dei rifiuti del Porto di Giulianova e al fine di garantire l'equilibrio di gestione tra le tariffe individuate e i costi sostenuti dal Comune di Giulianova per l'attuazione e il mantenimento dell'operatività del piano medesimo, di aggiornare – su base annua e su proposta dell'Amministrazione comunale medesima – le tariffe indicate nell'allegato 1 alla presente Ordinanza.

Art.4

(Disposizioni finali)

I contravventori alle norme dell'annesso "Piano", qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.182/2003, fermo restando le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.152/2006 e dagli artt.1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, nell'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it>, nonché l'opportuna diffusione a tutti gli Enti interessati e agli utenti portuali tramite gli Organi di informazione.

L'Ordinanza di questo Comando n.11/2009 in data 07-04.2009 è abrogata.

Giulianova, li 30.12.2019

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Claudio BERNETTI

Allegato n.1 all'Ordinanza n.76/2019 del 30.12.2019

Riferimento: Art.8 del D.lgs n.182/2003 del 24.06.2003

Individuazione delle Tariffe annuali e di sosta giornaliera applicabili ad Unità da pesca e ad imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

SETTORE PESCA

<u>Tariffa Annuale Unità da pesca:</u>	
Unità fino a 5 TSL	€ 150,00
Unità superiori a 5 TSL fino a 10 TSL	€ 200,00
Unità superiori a 10 TSL fino a 20 TSL	€ 250,00
Unità superiori a 20 TSL fino a 40 TSL	€ 300,00
Unità superiori a 40 TSL fino a 60 TSL	€ 350,00
Unità superiori a 60 TSL fino a 100 TSL	€ 400,00
Unità superiori alle 100 TSL	€ 500,00

<u>Tariffa giornaliera o oraria al di sotto delle 24 ore - Unità da pesca :</u>	
qualsiasi tipo di tonnellaggio eccetto piccola pesca	€ 5,00
Piccola pesca	€ 2,00

SETTORE DIPORTO

<u>Tariffa Annuale imbarcazioni/natanti da diporto:</u>	
Unità di lunghezza fino a 8 mt.	€ 20,00
Unità di lunghezza superiore a 8 metri fino a 12 mt.	€ 30,00
Unità di lunghezza superiore a 12 mt. e fino a 16 mt.	€ 40,00
Unità di lunghezza oltre 16 mt.	€ 50,00

<u>Tariffa giornaliera o oraria al di sotto delle 24 ore – Imbarcazioni/natanti diporto</u>	
Lunghezza da 3 mt. fino 12 mt.	€ 2,00
Lunghezza superiore a 12 mt.	€ 5,00

Allegato n.2 all'Ordinanza n.76/2019 del 30.12.2019

All'Ufficio Circondariale Marittimo

64021 = GIULIANOVA =

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ e residente in _____ via/Piazza/Corso _____
_____ n ° _____ in qualità di:

1. Armatore/legale rappresentante della Società Armatrice/Comandante – della sotto-notata unità da pesca:

Nome: _____; n° di iscrizione: _____;

T.S.L.: _____; Bandiera: _____;

Immersione Av mt.: _____ immersione Ad mt.: _____;

Ormeggiato presso il Porto di Giulianova: _____

2. Proprietario/Comandante dell'imbarcazione/natante da diporto:

Nome: _____; n° di iscrizione nei R.I.D. _____;

Lunghezza mt: _____;

motore installato marca: _____ matr: _____ HP: _____;

motore installato marca: _____ matr: _____ HP _____;

Ormeggiato presso il Porto di Giulianova: _____

COMUNICA

ai fini dell'applicazione della tariffa prevista dal Piano Rifiuti vigente nel Porto di Giulianova, la permanenza nel predetto Porto dell'Unità sopra indicata per il seguente periodo:

- 12 mesi a partire dal 01.01 al 31.12 dell'anno solare in corso;
- n. _____ giorni complessivi, dal giorno _____ al giorno _____ (estremi inclusi);

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.76/2019 in data 30.12.2019 di codesta Autorità Marittima, di essere ammesso al pagamento delle tariffe spettanti per la fruizione del piano di gestione e raccolta dei rifiuti nel porto di Giulianova:

- tariffa su base annua (solare);
- tariffa su base giornaliera;

Si riporta il numero di utenza telefonica di reperibilità ed e-mail o pec di contatto:

n. utenza telefonica _____ mail o pec: _____.

- Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.

IL RICHIEDENTE

ISTANZA DI PORTO BASE

(formalizzata ai sensi dell'ordinanza n. 34/2002 in data 30.10.2002 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, nonché valida ai fini dell'attuazione del piano di gestione dei rifiuti approvato con l'ordinanza n.76/2019 del 30.12.2019)

All'Ufficio Circondariale Marittimo

64021 = GIULIANOVA =

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____

il _____ e residente in _____ via/Piazza/Corso _____ n. _____

in qualità di Comandante/Armatore/Legale rappresentante della Società

_____ con sede in Via/Piazza/Corso _____

armatrice della sottonotata Unità da pesca:

Nome: _____; N° di iscrizione _____

T.S.L.: _____; HP: _____;

IMMERSIONE AV mt: _____; IMMERSIONE AD mt: _____;

PROVENIENTE DA: _____; BANDIERA: _____.

CHIEDE

Ai sensi dell'art.9 dell'Ordinanza n.34/2002 in data 30.10.2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di far base nel Porto di Giulianova per il periodo:

- 12 mesi a partire dal 01.01 al 31.12 dell'anno solare in corso;
- n. _____ giorni complessivi, dal giorno _____ al giorno _____ (estremi inclusi);

Per il seguente motivo: _____

CHIEDE

altresì, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.76/2019 in data 30.12.2019 di codesta Autorità Marittima, di essere ammesso al pagamento delle tariffe spettanti per la fruizione del piano di gestione e raccolta dei rifiuti nel porto di Giulianova:

- tariffa su base annua (solare);
- tariffa su base giornaliera;

Si riporta il numero di utenza telefonica di reperibilità ed e-mail o pec di contatto:

n. utenza telefonica _____ mail o pec: _____.

- Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.

IL RICHIEDENTE
